



Oggetto: sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1089/2022 – vertenza Camera di Commercio/F.lli Falco s.r.l. Incarico per azione esecutiva.

IL DIRIGENTE
dell'Area Contabilità e Servizi di Supporto

Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra organo politico e dirigenza, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti del Decreto legislativo n.165/2001 nonché l'art. 28 dello Statuto camerale;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 9 del 19/12/2023 con cui è stato approvato il bilancio preventivo economico 2024;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 106 del 19/12/2023 con cui è stato approvato il budget direzionale 2024;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 103 del 29/12/2023 con cui è stato assegnato il budget dirigenziale 2024;

Richiamata la causa civile che la allora Camera di Commercio di Biella-Vercelli aveva promosso presso il Tribunale di Vercelli nei confronti della ditta F.lli Falco s.r.l., già incaricata del completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Vercelli, piazza Risorgimento n. 12, attuale sede legale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte;

Ricordato come la vicenda risalga al 2018, quando la Camera stipulò un apposito contratto di appalto, avente ad oggetto le opere di completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile in questione, già iniziati da altra ditta (General Construction Company) dichiarata fallita, con F.lli Falco s.r.l., soggetto originariamente subappaltatore della parte impiantistica del cantiere, che proprio in ragione di tale ruolo sottoscrisse il nuovo contratto che precisava che le opere edili da eseguirsi erano quelle risultanti dalla consistenza patrimoniale dei lavori già effettuati dal precedente appaltatore;

Atteso che il contratto in parola è stato risolto con un atto transattivo stipulato tra le parti il 28/02/2019, in quanto la ditta non si era dimostrata in grado di completare le opere così come richiesto, e successivamente, e conseguentemente, la Camera ha deciso di convenire in giudizio la ditta, contestandone il grave inadempimento in relazione ai due contratti sopra menzionati, in particolare ovviamente per non aver ultimato i lavori e altresì per non aver fornito la documentazione pattuita in sede di transazione;

Rammentato come la ditta si sia costituita in giudizio, negando l'inadempimento e sostenendo addirittura di essere stata raggirata dalla Camera, vale a dire indotta a sottoscrivere il contratto (alle stesse condizioni di quello originario, con un ribasso superiore al 50%) a seguito di rassicurazioni (truffaldine) da parte del direttore dei lavori di adozione di successive deliberazioni di



varianti che avrebbero aggiustato il valore dell'appalto stesso, ritenuto impossibile da realizzare alle condizioni originarie;

Dato atto che la questione è stata definita con la sentenza n. 1089/2022 emessa dal Tribunale di Vercelli in data 04/11/2022, che ha sostanzialmente accolto le tesi sostenute dalla Camera, condannando la controparte ad un sostanzioso risarcimento, dell'importo di € 262.590,48, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

Atteso che la controparte ha proposto appello alla sentenza, richiedendone anche la cessazione dell'esecutività, ma la Corte d'Appello di Torino, sulla citata istanza cautelare, si è espressa lo scorso 11 aprile, respingendola e fissando la discussione nel merito all'udienza del prossimo 14 dicembre 2024;

Riconosciuto pertanto, come confermato dall'avv. Antonia Strafezza dello Studio Merani Amministrativisti di Torino, pool di legali a suo tempo incaricati dalla Direzione Lavori rappresentata dalla società *in house* del sistema camerale TecnoServiceCamere S.c.p.A., che la sentenza conserva la propria efficacia esecutiva e costituisce titolo per procedere in via di esecuzione forzata nei confronti dell'impresa;

Ricordato come già, prima dell'udienza cautelare, sia stata esperita una azione esecutiva, mediante incarico (formalizzato con la determinazione dirigenziale n. 14 del 24/02/2023) allo studio degli avv. Rocca e Pugliesi di Milano, indicati dallo Studio Merani in quanto esperti della materia dell'esecuzione e collegati allo Studio medesimo;

Dato atto che la suddetta procedura ingiuntiva, direttamente seguita dall'avv. Michele Rocca, si era conclusa senza l'iscrizione a ruolo, a causa della difficoltà di reperire altre società o soggetti nei cui confronti la ditta F.lli Falco s.r.l. aveva eseguito o stava eseguendo prestazioni professionali, e dovendo sempre tenere conto della istanza di sospensione;

Ritenuto ora, vista l'entità del risarcimento dovuto alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 16/02/2018, è subentrata nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, afferenti alle preesistenti Camere di Commercio, di esperire una ulteriore azione esecutiva, sempre tramite il citato avv. Rocca;

Considerato che il predetto legale, nel precisare che a seguito della notifica dell'atto di precetto potrà anche essere interpellata una società specializzata che possa evidenziare i rapporti attivi di F.lli Falco, ha presentato il preventivo per il nuovo incarico che, rientrando la causa nello scaglione 260.000,00-520.000,00 €, e alla luce dell'aggiornamento delle tabelle di cui al D.M. 55/2014 avvenuto con D.M. 147/2022, ammonta a € 567,00 oltre spese generali e CPA;

DETERMINA



- a) di incaricare l'avvocato Manuel Rocca, dell'Ordine degli Avvocati di Milano, di esperire azione esecutiva della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1089/2022, per le motivazioni indicate in premessa;
- b) di imputare la spesa presunta di € 678,13 al budget direzionale 2023 conto 325043 BB03 "Oneri legali";
- c) di riservarsi di impegnare la spesa che dovesse rendersi necessaria per l'eventuale incarico ad una società specializzata nella ricerca dei rapporti attivi in capo alla ditta F.Ili Falco s.r.l.

IL DIRIGENTE
(Dr. Mario Garofalo)